

ART. 12

- 1 - La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.
- 2 - L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti regolativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI

LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241 ART. 12

ART. 1

- 1 - Con il presente Regolamento il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina la modalità e i criteri stabiliti per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

ART. 2

- 1 - Gli atti relativi alla concessione di finanziamenti e benefici economici sono pubblicati all'albo pretorio del Comune per la durata prevista dalla Legge.
- 2 - Di tali atti ogni cittadino può prendere visione, in qualunque momento, anche successivamente alla pubblicazione, facendone richiesta nelle forme previste dal regolamento di cui all'art. 7 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 3

- 1 - Il rilascio di copia del presente regolamento e degli atti di cui all'art. 3 può essere richiesto da ogni cittadino del Comune e dai rappresentanti degli enti ed istituzioni che nello stesso hanno sede.
- 2 - Esso avviene previo pagamento dei soli costi, che sono determinati periodicamente dalla Giunta con propria deliberazione.

Art. 4

- 1 - L'Amministrazione Comunale può provvedere, sia direttamente che a richiesta degli interessati, alla concessione di finanziamenti e benefici economici di cui al precedente art. 1 a favore di persone fisiche nei limiti degli stanziamenti previsti dal bilancio dell'Ente.
- 2 - Nei limiti degli stanziamenti previsti dal bilancio dell'Ente, la Giunta comunale può disporre direttamente o su richiesta degli interessati l'erogazione delle concessioni di finanziamenti e benefici economici di cui al presente regolamento:
 - a) Enti Pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune;
 - b) Enti privati, Associazioni, Fondazioni, Comitati, etc, che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione del Comune.

Art. 5

I benefici economici a favore di persone fisiche sono subordinati all'accertamento da parte del competente servizio comunale, dallo stato di necessità o di indigenza tale da non poter soddisfare, con mezzi propri, ai bisogni essenziali quotidiani dell'interessato, sia in relazione al nucleo familiare di appartenenza, che in rapporto ai soggetti di cui all'art. 433 del Codice Civile.

In tutte le richieste di concessione di benefici economici o di altre forme di sostentamento, gli interessati dovranno produrre qualora non sia altrimenti accertabile, apposita dichiarazione perseguibile a termini di legge in caso di falsità, attraverso la quale dovrà attestarsi la insussistenza di altre fonti di reddito o la titolarità di altri beni oltre a quelli dichiarati, il Comune procederà, in rapporto alle proprie disponibilità finanziarie e tenuto conto delle necessità di soddisfare:

- a) alla erogazione di un contributo "una tantum"
- b) alla concessione di una sovvenzione periodica possibilmente pari alla differenza tra l'onere da sostenere per le finalità di cui al 1° comma ed il reddito del soggetto destinatario del beneficio economico.

In presenza di più richieste che non possono essere integralmente soddisfatte, nei termini di cui al comma precedente, in rapporto alla entità delle risorse finanziarie disponibili per le finalità assistenziali, sarà predisposta, a cura del competente servizio comunale, apposita graduatoria articolata sulla base dello stato di bisogno dei richiedenti. I benefici economici comunali saranno assegnati, in proporzione, sulla base della graduatoria predisposta con le modalità stabilite nei relativi atti deliberativi.

ART. 6

I benefici economici di cui all'art. 12 della Legge n. 241 del 7.8.1990, a favore delle associazioni, degli enti pubblici e privati, sono erogati dietro apposita istanza ed in conformità ad apposite convenzioni stipulate con detti soggetti o sulla base di programmi o iniziative di interesse pubblico raccordata con eventuali attività comunali e sottoposti preliminarmente all'esame della Giunta Comunale.

I soggetti beneficiari di cui al comma precedente, sono obbligati a trasmettere al Comune periodicamente e comunque non oltre il 30 settembre di ciascun anno, una relazione descrittiva sulle attività realizzate indicando le risorse finanziarie impiegate e specificando gli obiettivi raggiunti.

E' facoltà del Comune prendere visione del bilancio preventivo e del conto consuntivo dei soggetti beneficiari di contributi comunali o di altre forme di sovvenzioni.

Fermo restando l'autonomia decisionale ed operativa di destinatari di benefici economici, di cui al presente articolo, è facoltà del Comune esprimere rilievi e suggerimenti sulle relazioni preliminari e conclusive, concernenti, rispettivamente le iniziative che i soggetti aventi diritto intendono attuare ed i programmi realizzati, per un migliore perseguimento degli obiettivi finali.

Nei provvedimenti della Giunta Comunale sarà specificata la natura e l'entità dell'intervento del Comune per l'attuazione degli obiettivi di interesse generale da parte dei soggetti di cui al 1° Comma.

Nel medesimo provvedimento saranno indicate le modalità di erogazione dei benefici accordati; di tali benefici dovrà essere presentato apposito rendiconto al termine dell'attività.

La mancata presentazione della relazione di cui al 2° comma e/o del rendiconto comporterà la decadenza a partecipare ai contributi, per l'anno successivo, da parte dei soggetti beneficiari.

Art. 7

Lo Statuto previsto dall'art. 4 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 "ordinamento delle autonomie locali" potrà individuare nuove o diverse modalità per l'assegnazione dei benefici di cui al presente regolamento.

